



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 2117 del 13 AGO. 2020

DIREZIONE affari generali \_\_\_\_\_

**OGGETTO:** AUTORIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26805 - FORN.3720 ALL'AVV. GIOVANNI RICCOTTI LA ROCCA PER LA DIFESA DELL'ASP NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N. 1066/2015 - R.G. N. 2452/2015 RESO DAL TRIBUNALE DI RAGUSA IN FAVORE DEL SIG. R.V..

L'ESTENSORE

U.O.C. AFFARI GENERALI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

AVV. GIOVANNI TOLOMEO

U.O.C. AFFARI GENERALI

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

AVV. GIOVANNI TOLOMEO

**PUBBLICAZIONE**

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ con nota prot. n. \_\_\_\_\_

**DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO**

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

**SI ATTESTA**

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
  - Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art.16 della L.R.n.5/09 dal \_\_\_\_\_

**DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO**

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal \_\_\_\_\_
  - Immediatamente esecutiva dal \_\_\_\_\_
- Ragusa, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO

**REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA**

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
  - Modifica con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Ragusa, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO

Proposta di Provvedimento prevenuta alla Segreteria Deliberante il 11 AGO. 2020

**VISTO CONTABILE**

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

Autorizzazione n. 45d36 del 2020 /  C.E. /  C.P. /  F d.Vinc. /  S.Pass.

Denominazione 2020107 " F.DOSP.LEGALI "

Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO

IL DIRETTORE U.O.C.  
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE

Il 13 AGO. 2020, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, il Direttore Generale, Arch. Angelo Aliquò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana D.P. n. 192/serv.1/S.G. del 4 aprile 2019, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 30/1993, dal Dott. Salvatore Torrisi, Direttore Amministrativo e dal Dott. Raffaele Elia, Direttore Sanitario, con l'assistenza Dott. Emanuele Marcello Dieli, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

## IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 3076 del 12.12.2019 ed approvato con D.A. n. 159/2020 del 3.3.2020 ;

PREMESSO che con nota acquisita al protocollo generale n.° E 0008498 del 23.4.2014 l'avv. Angela Iemmolo, in nome e per conto del ricorrente, Sig. R.V. chiedeva il risarcimento dei danni dallo stesso patiti, imputabili a presunte responsabilità della UOC di Oculistica del P.O. di Modica e del Dott. A.B. che lo aveva sottoposto ad intervento in data 19 giugno 2013;

Che l'Azienda procedeva ritualmente alla comunicazione alla Compagnia Assicuratrice per la RCT/RCA Am Trust Claims Management per il tramite della WILLIS Italia Claims Department, giusta polizza n.° ITOMM1301607/07, (polizza allora vigente con franchigia di €. 150.000,00 a carico della ASP assicurata) per l'attività istruttoria di loro competenza giusta nota prot. n.° 2141 del 29.4.2014 ;

Che espletata l'attività istruttoria, la Compagnia comunicava, con nota acquisita al prot. n.° 4548 del 22.9.2014, la opportunità di transigere la questione, formulava richiesta alla ASP del preventivo consenso alla proposta transattiva di €. 112.688,00. omnnicomprensivi ed allegava a supporto la documentazione di interesse, compresa la relazione del medico Legale della Willis, Dr. Vincenzo Cilia, che si esprimeva ritenendo, a suo giudizio, esistere un nesso di causalità con l'intervento effettuato dal sig. R.V. e le lesioni gravi dallo stesso patite stante una non perfetta asepsi della sala operatoria;

Che con successiva nota prot. n.° U 0021772 del 3.11.2014, a firma del Sig. Direttore Generale dell'ASP si comunicava alla WILLIS la non accettazione della proposta, così come formulata, e la disponibilità a definire bonariamente il sinistro per l'importo di €. 100.000,00 omnnicomprensivi, sulla scorta del parere medico - legale del dott. Iuvara (nota prot. n.° 5028 AAGG del 21.10.2014) che confermava esistere una responsabilità della Struttura Sanitaria;

Che con nota acquisita al prot. Gen. E - 0025413 del 23.12.2014 la Am Trust Claims Management inviava le quietanze sottoscritte dal Sig. Ruffino e dall'Avv. Angela Iemmolo che dichiaravano di accettare la proposta somma di €. 100.00,00 omnia comprensiva a tacitazione di ogni pretesa, con l'invito a provvedere alla liquidazione entro 120 giorni trattandosi di somma entro franchigia di polizza;

Preso atto che, nelle more, con delibera n.° 861 del 22 aprile 2015 avente ad oggetto: Organizzazione, funzionamento e costituzione del Comitato Aziendale di Valutazione Sinistri, l'Azienda si dotava del Comitato previsto dal D.A. del 28.12.2011, pubblicato sulla GURS, P. I. n.° 2 del 13.1.2012, che dispone appunto la istituzione nelle aziende del Servizio Sanitario della regione Sicilia di questo organismo multidisciplinare (detto CAVS) e ne stabilisce l'attività, i criteri e la procedura di gestione sinistri;

Che veniva acquisito agli atti l'esito del procedimento penale n. 5794/2013 R.G.N.R. che si chiudeva con l'accertamento di assenza di responsabilità del dott. A.B. e la perizia medico legale del Consulente della Procura della Repubblica;

Che il predetto Comitato, acquisiti tutti gli atti, si esprimeva in merito nella prima seduta del 19 maggio 2015 nel modo che segue: *"Il Comitato preso atto che dalla documentazione in atti si precisa che nella medesima struttura si sono verificati altri due casi simili, non nella stessa seduta, ciò induce ad escludere che il rischio che ha generato l'evento connesso sia addebitabile alla non perfetta sterilità della sala operatoria. A favore di ciò è la perizia del CTU della Procura della Repubblica che ha proceduto su tale caso che si esprime in modo ampiamente favorevole nei confronti dell'azienda escludendo ogni responsabilità della struttura. Pertanto il comitato esprime parere contrario alla transazione"*;

Che pertanto, all'esito delle valutazioni del CAVS, si inviava nota prot. n.° 0011565 del 26.5.2015 alla Compagnia assicuratrice per informare la parte del sopravvenuto rigetto della istanza risarcitoria;

Visto il ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo n. 1066/2015 del 17.6.2015 R.G. n. 2452/2015 emesso dal Tribunale di Ragusa e munito di formula esecutiva a mezzo del quale il ricorrente R.V. ingiungeva il pagamento della somma oggetto di transazione (Euro 100.000,00) oltre le spese del procedimento producendo in giudizio la transazione predisposta dalla Compagnia Assicuratrice, sottoscritta dalla parte e dal legale ma non dall'ASP ;

Vista la delibera n. 1555 del 29.7.2015 a mezzo della quale l'Azienda disponeva di costituirsi e resistere proponendo opposizione avverso il sopra descritto decreto ingiuntivo conferendo all'uopo incarico all'avv. Giovanni Riccotti la Rocca;

Vista la sentenza n. 529/2020 pubblicata il 2.7.2020 a mezzo della quale il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo rigetta le domande proposte dall'opponente ASP e conferma il decreto ingiuntivo n. 1066/2015 emesso dal

Tribunale di Ragusa, ritenendo in motivazione come conclusa la transazione (proposta ed accettazione) stante la esplicita disponibilità manifestata dall'Azienda, ritenendo priva di efficacia la successiva revoca alla disponibilità a transigere, con condanna della opponente alle spese del giudizio;

Preso atto che l'Azienda ha già provveduto con delibera n. 1870 del 17.7.2020 alla ottemperanza alla predetta decisione a definizione della questione ;

VISTA la nota del 4.7.2020 con la quale l'Avv. Riccotti trasmette copia della decisione in oggetto e della propria parcella professionale relativa alle attività professionali svolte per l'ASP relativamente al suddetto giudizio ;

Preso atto che la parcella professionale suddetta per l'importo complessivo lordo di Euro 6.667,71 lorde è conforme alle Direttive Aziendali a suo tempo emanate in materia e commisurata entro il valore minimo del D.M. 55/2014 come da prospetto allegato (fase di studio, introduttiva e istruttoria, detratto l'acconto già versato);

Dato atto che il Dirigente dell'U.O.C. che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23/10/1986, come modificato dalla L. 20/12/1996 n.639, e che è stato predisposto nel rispetto della L. 06/11/2012 n. 190 – disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione – nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per quanto di competenza;

## DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

Liquidare la allegata parcella professionale e fattura elettronica n. reg.ne 26805 Forn. 327013823 dell'Avv. Giovanni Riccotti La Rocca per la difesa in giudizio dell'Azienda nel ricorso per opposizione a decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale di Ragusa n. 1066/2015 reso su ricorso RG n. 2452/2015 dal sig. R.V. contro ASP meglio descritta in premessa

Autorizzare la relativa spesa di Euro 6.667,71 lorde a gravare al conto di costo n.202020102 "fondo spese legali pagamento avvocati fiduciari" .


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Salvatore Torrissi



IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Raffaele Elia



IL DIRETTORE GENERALE

Arch. Angelo Aliquò



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

